



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR
Segreteria di Stato dell'economia SECO



Letter

TCRD

Edizione 2018 / 1

Aprile 2018

Sommario

Abbandono di un lavoro considerato inadeguato – sospensione del diritto all'indennità	2
Gestione dei documenti comprovanti l'impegno profuso nella ricerca di un lavoro, in parte consegnati durante il colloquio di consulenza	4
Importo versato in aggiunta all'indennità giornaliera corrispondente agli assegni per i figli e per la formazione – requisiti per il versamento a terzi	6
Colophon	8

Obiettivo dell'Audit Letter

Con questo strumento, pubblicato due o tre volte all'anno, desideriamo informarvi sui principali risultati delle nostre revisioni, approfondire questioni di natura materiale e affrontare problematiche ricorrenti.

L'Audit Letter non è una direttiva e non introduce nuove regolamentazioni, come avviene invece con la Prassi LADI, ma può occuparsi di nuove disposizioni giuridiche o direttive della Prassi LADI per le quali constatiamo, nell'ambito delle nostre revisioni, problemi di applicazione.

L'obiettivo dell'Audit Letter è quello di sostenere gli organi esecutivi nella loro attività quotidiana e di contribuire a mantenere elevata o a migliorare la qualità del lavoro svolto.

Abbandono di un lavoro considerato inadeguato – sospensione del diritto all'indennità

Art. 16 cpv. 2 e 30 cpv. 1 lett. a LADI, Prassi LADI ID B281 segg. e D23 segg.

Continuazione inesigibile di un rapporto di lavoro

Per adempiere l'obbligo di ridurre il danno previsto dal diritto delle assicurazioni sociali, l'assicurato è tenuto a intraprendere tutto quanto si possa ragionevolmente pretendere da lui per evitare o abbreviare la disoccupazione. L'obbligo di ridurre il danno in materia di disdetta volontaria del rapporto di lavoro, trova i suoi limiti nei criteri secondo l'articolo 16 capoverso 2 LADI in base ai quali un'occupazione può essere considerata non adeguata.

In linea di principio, non si può ragionevolmente esigere da una persona assicurata di conservare il vecchio impiego che ai sensi dell'articolo 16 capoverso 2 LADI non è considerato adeguato e che di conseguenza è escluso dall'obbligo di accettazione. Se l'assicurato disdice un simile rapporto di lavoro non va sospeso dal suo diritto all'indennità in seguito a disoccupazione colposa.

⇒ Esempio 1

Un assicurato accetta un'occupazione sebbene la durata del tragitto casa-lavoro sia superiore a due ore. Tuttavia, col passare del tempo, ciò gli crea sempre più problemi per cui disdice il rapporto di lavoro.

Come previsto dall'articolo 16 capoverso 2 lettera f LADI, quest'occupazione è esclusa dall'obbligo di accettazione. Pertanto la disdetta del rapporto di lavoro può essere data e non comporta alcuna sanzione.

Inadeguatezza di un'occupazione imputabile all'assicurato

Diversa è invece la situazione, se l'inadeguatezza di un'occupazione trova origine in un comportamento evitabile indotto da condizioni e circostanze personali dell'assicurato ed egli stesso disdice il rapporto di lavoro. In questo caso l'assicurato va sospeso dal suo diritto all'indennità in seguito a disoccupazione colposa.

⇒ Esempio 2

Una coppia decide di cambiare domicilio, poiché altrove ha la possibilità di affittare un appartamento più bello e più confortevole. La moglie ora impiega più di due ore sia per recarsi dal nuovo appartamento al posto di lavoro sia

per il rientro, per cui decide di disdire il rapporto di lavoro e di annunciarsi per ottenere le ID.

Sebbene un'occupazione che prevede un tragitto casa-lavoro di questa durata non sia da considerare adeguata, la sospensione per disoccupazione colposa va pronunciata ed eseguita nella fattispecie, poiché la situazione è stata provocata dall'assicurata stessa. Pertanto essendo disoccupata per colpa propria, l'assicurata è tenuta a partecipare in misura adeguata al danno cagionato all'AD in seguito a disoccupazione colposa.

⇒ **Esempio 3**

Una madre con obblighi familiari disdice il rapporto di lavoro per trasferirsi nel nuovo domicilio del marito, il che richiede un tragitto di oltre due ore sia per recarsi al vecchio posto di lavoro sia per il rientro. Dal canto suo, il marito ha già cambiato domicilio per motivi professionali. Fino al cambiamento di domicilio del marito per motivi professionali, i coniugi si sono occupati in maniera sostanzialmente uguale del figlio.

Considerata la situazione personale (rispetto del benessere del bambino e della vita familiare nonché finanziamento di due economie domestiche), il trasferimento della moglie con il figlio nel domicilio del marito e la conseguente disdetta del rapporto di lavoro a causa del tragitto casa-lavoro di oltre due ore è quindi ammissibile sotto il profilo dell'articolo 16 capoverso 2 lettera c LADI. Pertanto l'assicurata non va sospesa dal suo diritto all'ID in seguito a disoccupazione colposa.

Giurisprudenza

- TF 8C_629/2014 del 15.10.2014
- TF 8C_958/2008 del 30.4.2009

Gestione dei documenti comprovanti l'impegno profuso nella ricerca di un lavoro, in parte consegnati durante il colloquio di consulenza

Art. 17 cpv. 1 e 30 cpv. 1 lett. c LADI; art. 26 OADI; Prassi LADI ID B313 segg. e E59

Situazione iniziale e problema

Come è noto, la prova delle ricerche di lavoro per ogni periodo di controllo va inoltrata al più tardi il quinto giorno del mese seguente. Spesso invece, l'assicurato consegna al consulente la prova delle ricerche di lavoro effettuate nel corso del mese già durante il colloquio di consulenza.

Occorre pertanto domandarsi se i documenti comprovanti l'impegno profuso nella ricerca di un lavoro consegnati durante il colloquio di consulenza debbano essere accettati e registrati, e se per la registrazione sia eventualmente prevista una forma particolare.

Se entro il quinto giorno del mese seguente l'assicurato non inoltra ulteriori documenti per dimostrare gli sforzi intrapresi in tal senso, bisogna chiedersi in che misura la prova delle ricerche fornita durante il colloquio di consulenza debba essere presa in considerazione nell'ambito del monitoraggio delle sanzioni previste per le ricerche di lavoro insufficienti.

Documentazione comprovante l'impegno profuso nella ricerca di un lavoro

Pure nel quadro della gestione elettronica dei documenti (GED), i fascicoli dei beneficiari di prestazioni devono documentare integralmente e in permanenza la successione degli avvenimenti. Inoltre la loro perfetta rintracciabilità deve essere garantita in vista delle revisioni interne o esterne ossia di una verifica dell'SCI (cfr. Prassi LADI ID E59, vale parimenti per gli URC).

Per motivi probatori occorre conservare i documenti comprovanti l'impegno profuso nella ricerca di un lavoro consegnati durante il colloquio o almeno una copia della prova. Essendo ancora incompleti, questi documenti non devono essere obbligatoriamente archiviati nella GED COLSTA. La documentazione riguardante un mese intero, invece, deve essere archiviata nella GED COLSTA al più tardi al

momento della valutazione finale della prova delle ricerche di lavoro sotto il profilo quantitativo e qualitativo. Un'unica registrazione nel verbale in COLSTA non è sufficiente e non soddisfa i criteri stabiliti per la documentazione.

Documenti comprovanti l'impegno profuso nella ricerca di un lavoro consegnati durante il colloquio di consulenza, presi in considerazione nell'ambito del monitoraggio delle sanzioni

La prova delle ricerche di lavoro fornita durante il colloquio di consulenza si considera inoltrata in tempo utile. Se tra il colloquio di consultazione e la fine del mese restano solo pochi giorni e la prova delle ricerche di lavoro risulta sufficiente sotto il profilo qualitativo e quantitativo non è necessario fornire ulteriori prove per gli ultimi giorni del mese.

Se invece il periodo tra la data del colloquio di consulenza e la fine del mese è più lungo e dura, ad esempio, più di una settimana, l'assicurato è tenuto a continuare le sue ricerche di lavoro e a inoltrare la prova entro il quinto giorno del mese seguente. Qualora per il resto del mese l'assicurato non inoltrasse alcuna prova delle ricerche di lavoro o ne inoltrasse ancora una ma in ritardo, sarà sospeso dal diritto all'indennità per ricerche di lavoro insufficienti.

Se, contrariamente a quanto illustrato nel capitolo precedente, i documenti comprovanti l'impegno profuso nella ricerca di un lavoro consegnati durante il colloquio di consulenza risultano insufficienti, devono comunque essere presi in considerazione nell'ambito del monitoraggio delle sanzioni, poiché non si può imputare all'assicurato il mancato rispetto dell'obbligo di diligenza da parte del consulente. Il servizio competente corre tuttavia il rischio che in caso di controllo interno o esterno dei fascicoli il fatto venga contestato poiché fino al colloquio di consulenza le ricerche di lavoro non sono state sufficientemente documentate e pertanto non sono sufficientemente comprovate.

Importo versato in aggiunta all'indennità giornaliera corrispondente agli assegni per i figli e per la formazione – requisiti per il versamento a terzi

Art. 22 cpv. 1 LADI; art. 20 LPGA; art. 9 LAFam; Prassi LADI RCCI B19 segg.

Nessun versamento a terzi secondo l'articolo 9 LAFam

Come stabilito nella decisione 8C_910/2012 del Tribunale federale riguardo all'importo versato in aggiunta all'indennità giornaliera corrispondente agli assegni per i figli e per la formazione giusta l'articolo 22 capoverso 1 LADI non si tratta di un assegno familiare ai sensi della legge federale sugli assegni familiari (LAFam), bensì di una prestazione "sui generis" accordata dall'assicurazione contro la disoccupazione, che sostituisce gli assegni per i figli o per la formazione il cui versamento è stato sospeso a causa della disoccupazione.

Quanto previsto dall'articolo 9 LAFam per il versamento a terzi degli assegni familiari in deroga all'articolo 20 LPGA, anche se la persona avente diritto alle prestazioni non dipende dall'assistenza pubblica o privata, non si applica dunque alle prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, nemmeno per analogia.

Versamento a terzi soltanto secondo l'articolo 20 LPGA oppure su ordine del giudice

Analogamente a tutte le altre prestazioni dell'assicurazione contro la disoccupazione, il supplemento corrispondente agli assegni per i figli e per la formazione può essere versato a terzi soltanto se i requisiti di cui all'articolo 20 LPGA sono soddisfatti oppure su ordine del giudice.

Per il versamento a terzi, l'articolo 20 LPGA prevede le seguenti condizioni cumulative:

- le prestazioni possono essere versate a un terzo che ha un obbligo legale di assistenza nei riguardi del beneficiario o lo assiste permanentemente.
- Il beneficiario non utilizza le prestazioni pecuniarie per il proprio mantenimento o per quello delle persone per cui deve provvedere, oppure è provato che non è in grado di utilizzarle a questo scopo.
- Egli stesso o le persone per cui deve provvedere dipendono dall'assistenza pubblica o privata.

Come emerge dalla sentenza del Tribunale federale, l'articolo 20 LPGa non trova applicazione nemmeno nella fattispecie, poiché l'Ufficio del servizio sociale che ha assistito la moglie separata dall'assicurato non aveva un obbligo legale di assistenza nei suoi riguardi e non doveva assisterlo permanentemente.

Giurisprudenza

- TF 8C_910/2012 del 3.6.2013

Colophon

Pubblicazione:

Campo di prestazioni Mercato del lavoro / Assicurazione contro la disoccupazione

Segreteria di Stato dell'economia

Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca DEFR

Redazione:

Charles Lauber, settore Servizio di revisione TCRD

Progettazione e impaginazione:

Daniela Schärer, settore servizio di revisione TCRD

tc-revisionsdienst@seco.admin.ch